



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA. PROVVEDIMENTI

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/06/1978 con deliberazione N.129, la C.P.C. nella seduta del 03.10.1979 trasmette l'atto alla C.R.F.L., che l'ha approvata nella seduta del 11.01.80 Prot. N 599.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 30/03/1981 al 14/04/1981.

Entrato in vigore il 15/04/1981.



Il Segretario Generale
(Stivala Dott.ssa Vincenza)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

CAPO I° Del servizio in generale

ART. 1

Il Comune di Nicosia, ai sensi dell'art.9 della legge 20-3-1941, n.366, assume direttamente il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Capoluogo, uniformando in tutto il territorio del Comune il sistema di gestione diretta già in atto presso la frazione Villadoro.

ART. 2

Il servizio è assicurato con personale comunale da assumere, entro i limiti consentiti dal D.L. 29-12-'77 n.945, convertito nella legge 27-2-'78 n.43, che verrà posto alle dirette dipendenze della 3^ Sezione (servizi) dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3

Oltre i compiti strettamente previsti dalla legge 20-3-'41, n.366 e precisamente:

- a)- lo spazzamento delle vie e piazze pubbliche comprese nel centro urbano e nella frazione;
- b)- il trasporto e lo smaltimento delle immondizie raccolte nei luoghi pubblici o provenienti dai fabbricati urbani;

il servizio nettezza urbana dovrà inoltre assicurare:

- c)- le operazioni di disinfezione che si dovessero rendere necessarie a giudizio dell'Ufficio Sanitario;
- d)- le operazioni di disinfestazione che annualmente saranno ordinate dall'Amministrazione d'intesa con l'autorità Sanitaria Prov/le;
- e)- la pulizia e la disinfezione dei gabinetti pubblici e dei locali destinati a pubblici mercati;
- f)- la distruzione dei residui della macellazione e delle carcasse di animali non ammessi al consumo;
- g)- lo spalamento della neve.

In via del tutto provvisoria e fino a quando non si sia provveduto alla istituzione a parte di apposito servizio, uno dei tre netturbini autisti, coadiuvato in caso di necessità da un netturbino, continua ad assicurare il trasporto delle carni macellate fresche agli esercizi di vendita e delle carni di bassa macelleria allo spaccio comunale.

ART. 4

Il Comune provvederà ad acquisire tutti i mezzi più idonei allo svolgimento del servizio.

CAPO II°

Norme particolari di esecuzione

ART. 5

E' vietato a chiunque di gettare o depositare, anche temporaneamente, i rifiuti nelle vie e piazze pubbliche, nei mercati e nei terreni, sia pubblici che privati.

Tuttavia spetta sempre al servizio nettezza urbana rimuovere i materiali che siano oggetto di ingombro o di deturpamento, salvi i provvedimenti nei confronti dei contravventori.

ART. 6

La pulizia e lo spazzamento delle vie e piazze pubbliche, compresi gli spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, dovranno essere eseguiti in tutto il perimetro degli abitati.

Sarà l'Amministrazione a stabilire l'orario entro il quale il lavoro di pulizia dovrà essere eseguito, tenendo conto dell'avvicinarsi delle stagioni.

ART. 7

Il personale addetto al servizio ha l'obbligo di spazzare, raccogliere e trasportare qualunque materiale che si trovi su suolo pubblico, con la sola eccezione dei materiali derivanti da lavori edilizi o stradali.

Lo stesso personale dovrà altresì provvedere alla raccolta e smaltimento dei detriti trasportati dalle acque piovane nonché al periodico diserbamento dei margini delle strade, delle basi di monumenti, ecc.-

ART. 8

Dopo l'orario di chiusura dei mercati gli spazi ad essi destinati verranno accuratamente spazzati e verranno puliti mediante lavaggio i locali ed i banchi della pescheria.

Sarà altresì provveduto alla pulizia ed alla disinfezione dei gabinetti pubblici con materiali che verranno consigliati dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 9

Qualora le autorità sanitarie ordinassero operazioni di disinfezione a causa di epidemie il servizio nettezza urbana dovrà provvedersi secondo le disposizioni dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 10

Nel caso di neviccate si provvederà al più presto alla spalatura ed al lavaggio delle strade e piazze di maggior traffico dando la precedenza a quelle indicate nell'elenco allegato.

Si provvederà anche allo spargimento di sale nei tratti stradali particolarmente soggetti a gelo.

Qualora la neve sia eccezionalmente abbondante l'amministrazione provvederà al reclutamento di personale giornaliero in aggiunta a quello in servizio.

ART. 11

Particolare cura dovrà essere dedicata alla manutenzione dei pozzetti dell'impianto di fognatura. In particolare, dovranno essere sempre tenuti sgombri i fori delle caditoie e periodicamente ripuliti dai detriti i sifoni ai quali, inoltre, non dovrà mai mancare l'acqua necessaria ad impedire esalazioni nocive.

CAPO III°

Raccolta e trasporto rifiuti

ART. 12

I rifiuti solidi urbani risultanti dalle operazioni di spazzatura delle vie e piazze dovranno essere raccolti in recipienti chiusi in modo da evitare ogni possibilità di dispersione. Il contenuto dei recipienti verrà quindi vuotato sull'apposito automezzo per il trasporto a discarica.

ART. 13

Le immondizie provenienti dalle abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc., devono essere conservate, fino al momento della loro asportazione in recipienti muniti di coperchio a chiusura ermetica od in sacchi a perdere di materia plastica.

ART. 14

Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi nonché le strade private o carrozzabili saranno sempre tenute sgombrare, a cura dei proprietari, da immondizie e da materie putrescibili.

ART. 15

Per spazzature domestiche si intendono, oltre le immondizie in senso stretto, anche i rottami di stoviglie, vetri, metalli, ceneri, scorie di combustibili, mentre ne sono esclusi i materiali edili e le macerie, i rifiuti dei giardini, di laboratori e di stabilimenti industriali.

ART. 16

Il ritiro delle immondizie sarà effettuato tutti i giorni, esclusi i festivi, secondo l'orario che verrà stabilito dall'Amministrazione. Il personale addetto dovrà esser munito di tessera di riconoscimento e portare un berretto recante le iniziali N.U. ed il numero di matricola di ciascuno.

ART. 17

I cittadini sono tenuti a depositare al piano terreno degli edifici i recipienti od i sacchi a perdere contenenti le spazzature.

I recipienti dovranno essere mantenuti in stato di decorosa pulizia.

E' vietato agli addetti alla raccolta dei rifiuti di recarsi a ritirare recipienti o sacchi a perdere presso i singoli appartamenti.

Durante le operazioni di raccolta e di carico sugli automezzi gli addetti avranno cura di evitare lo spargimento e la dispersione dei rifiuti.

Nei fabbricati dotati di pattumiera comune gli addetti provvederanno con la periodicità opportuna, in relazione alla capienza dei pozzetti di raccolta, alla loro vuotatura. La periodicità comunque dovrà essere regolata tenendo conto dell'esigenza di evitare l'imputrimento dei rifiuti.

Sarà cura dei proprietari e degli amministratori mantenere in costante efficienza gli impianti.

ART. 18

Qualora a causa di lavori dovessero restare chiusi al transito alcuni tratti di strada, la rimozione delle immondizie stradali nonchè il ritiro dei rifiuti domestici dovranno ugualmente effettuarsi nel modo che si riterrà più opportuno.

ART. 19

Tutti i materiali di rifiuto, di qualsiasi provenienza, dovranno essere giornalmente trasportati ai luoghi di raccolta prescelti dall'Amministrazione, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART. 20

I luoghi di raccolta di cui all'articolo precedente debbono distare dall'abitato non meno di 1000 metri e debbono essere costituiti in modo tale da consentire il trattamento contro le mosche che dovrà effettuarsi con mezzi idonei ad impedirne la invasione e la moltiplicazione.

ART. 21

I rifiuti che si formano nei locali degli istituti di cura e di prevenzione, pubblici e privati, non possono essere asportati nè accumulati in depositi, ma debbono essere distrutti sul posto, sal

vo deroga prefettizia di cui all'art.25 della legge 20-3-1941, n.366, quando trattasi di rifiuti che non costituiscono pericolo di infezione.

CAPO IV°

Smaltimento dei rifiuti urbani

ART. 22

Poichè l'art.21 della legge 20-3-'41, n.366 non obbliga i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti alla cernita preventiva dei rifiuti, ai fini della loro utilizzazione industriale od agricola, non è sorto nel Comune alcun impianto che consenta le operazioni predette.

Tuttavia, tenuto conto del continuo aumento della massa di rifiuti, della esigenza di salvaguardare l'ambiente e della stessa utilità economica che dall'utilizzazione dei rifiuti potrebbe derivare, l'Amministrazione è impreparata ad esaminare ogni possibilità offerta dalla moderna tecnica e dalle esperienze acquisite presso altri Comuni per la realizzazione di un impianto che consenta il raggiungimento dei fini predetti.

CAPO V°

Del trasporto delle carni macellate e della distruzione dei residui della macellazione.

ART. 23

Nei giorni stabiliti per la macellazione, il servizio nettezza urbana provvederà al ritiro ed al trasporto agli esercizi di vendita delle carni macellate fresche utilizzando l'idoneo mezzo di trasporto che verrà acquisito dall'Amministrazione.

Il costo del servizio farà carico ai proprietari delle carni trasportate, che rimborseranno al Comune la spesa in base alle tariffe in vigore.

ART. 24

Il personale addetto al trasporto dovrà indossare durante tutte le operazioni di carico e scarico delle carni un camice bianco che verrà mantenuto in condizioni di costante pulizia.

Il personale stesso, prima di essere ammesso in servizio, sarà sottoposto a visita medica per accertarne l'immunità da malattie contagiose.

L'automezzo usato per il trasporto delle carni non potrà essere utilizzato per usi diversi da quello di destinazione e dovrà essere tenuto costantemente in stato di perfetta pulizia.

ART. 25

Le carni destinate alla bassa macelleria saranno parimenti trasportate dal luogo ove è avvenuta la macellazione agli appositi locali destinati alla vendita. I quantitativi di carne giornalmente rimasti invenduti saranno trasportati presso il mattatoio per la conservazione.

Il trasporto suddetto farà carico al proprietario dell'animale.

ART. 26

I residui della macellazione nonché le carcasse di animali abbattuti per ordine dell'ufficio veterinario e delle cui carni non è consentito il consumo, saranno distrutti od interrati secondo le prescrizioni dell'ufficio medesimo.

CAPO VI°
Del personale

ART. 27

Alla esecuzione del servizio nettezza urbana nel Capoluogo è destinato il seguente personale:

- Nr. 3 netturbini - autisti;
- " 18 netturbini.

L'organico è stabilito, a norma dell'art.6 del DL. 29-12-1977, n.946 convertito nella legge 27-2-1978 n.43, nella stessa consistenza numerica in servizio fino al 31-12-1977 presso la Cooperativa "LA PROVVIDENZA" concessionaria del servizio fino alla stessa data.

ART. 28

Il personale di cui all'articolo precedente verrà assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Per quanto riguarda i requisiti per l'assunzione, le prove di esame, la composizione della commissione giudicatrice del concorso ecc., si fa espresso rinvio al regolamento organico del personale operaio, ed, in particolare, a quanto previsto per il posto di netturbino della frazione Villadoro.

ART. 29

Il trattamento economico del personale suddetto è stabilito nella seguente misura:

Netturbino - autista livello 3°	f. 1.900.000
Netturbino - Livello I° intermedio.....	" 1.730.000

ART. 30

Per quanto concerne lo stato giuridico, la progressione economica, la disciplina del personale del servizio nettezza urbana e per quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento organico.

CAPO VII°

Disposizioni transitorie e finali

ART. 31

L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di nettezza urbana sono affidate all'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvederà sotto la vigilanza dell'Ufficio Sanitario, per quanto attiene agli aspetti igienici del servizio, e del Corpo dei Vigili Urbani, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti comunali.

ART. 32

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano le norme di cui all'art.106 e seguenti della L.C.P. T.U. 3-3-1934, Nr.383.

ART. 33

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge, di regolamenti generali ed alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.

ART. 34

In sede di prima applicazione del presente regolamento ed in deroga all'art.28 del medesimo, il Comune provvederà all'assunzione per chiamata diretta del personale, in servizio presso la Cooperativa LA PROVVIDENZA alla data del 31-12-1977, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento organico per conseguire la nomina a dipendente comunale, prescindendo dal limite di età e dal titolo di studio.

ART. 35

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità tutoria e la successiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.=

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

INDICE

CAPO I° - SERVIZIO IN GENERALE			
Art. 1		pag.	1
Art. 2		pag.	1
Art. 3		pag.	1
Art. 4		pag.	2
CAPO II° - NORME PARTICOLARI DI ESECUZIONE			
Art. 5		pag.	2
Art. 6		pag.	2
Art. 7		pag.	2
Art. 8		pag.	2
Art. 9		pag.	2
Art. 10		pag.	3
Art. 11		pag.	3
CAPO III° - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI			
Art. 12		pag.	3
Art. 13		pag.	3
Art. 14		pag.	3
Art. 15		pag.	3
Art. 16		pag.	4
Art. 17		pag.	4
Art. 18		pag.	4
Art. 19		pag.	4
Art. 20		pag.	4
Art. 21		pag.	4
CAPO IV° - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI			
Art. 22		pag.	5
CAPO V° - TRASPORTO DELLE CARNI MACELLATE E DELLA DISTRUZIONE DEI RESIDUI DELLA MACELLAZIONE			
Art. 23		pag.	5
Art. 24		pag.	5
Art. 25		pag.	6
Art. 26		pag.	6
CAPO VI° - PERSONALE			
Art. 27		pag.	6
Art. 28		pag.	6
Art. 29		pag.	6
Art. 30		pag.	6
CAPO VII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI			
Art. 31		pag.	7
Art. 32		pag.	7
Art. 33		pag.	7
Art. 34		pag.	7
Art. 35		pag.	7